

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Michael Favrin
Esperto Contabile

Dott.ssa Diana Mozzato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 7 / 2024

Castelfranco Veneto, 5 febbraio 2024

Spett.li

CLIENTI

CERTIFICAZIONE UNICA ANNO 2024 -redditi anno 2023

La **CERTIFICAZIONE UNICA** riepiloga i dati reddituali relativi a

- a) Lavoratori dipendenti
- b) Prestazioni occasionali soggette a ritenute d'acconto
- c) Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Anche quest'anno sarà divisa in due modelli:

- **la CU SINTETICA** che dovrà essere **CONSEGNATA entro il 16 marzo 2024** ai lavoratori dipendenti, assimilati ed autonomi a cui sono stati corrisposti compensi nell'anno 2023;
- **la CU ORDINARIA** che dovrà essere **TRASMESSA TELEMATICAMENTE all'Agenzia delle Entrate entro il 16 Marzo 2024** e che comprenderà una parte dei dati che venivano comunicati all'Agenzia delle Entrate con il modello 770.

Per quanto riguarda i LAVORATORI AUTONOMI:

1. Nel caso in cui si incarichi il nostro studio di predisporre la certificazione e provvedere all'invio telematico, si dovranno **consegnare entro e non oltre il 16.02.2024:**

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

- copia delle fatture, meglio se elettroniche, del professionista con indicata CHIARAMENTE la data di pagamento della fattura, se pagata a rate, indicazione della data di pagamento di ogni singola rata, i dati anagrafici (compreso codice fiscale, data e luogo di nascita nel caso si tratti di ditta individuale) e il domicilio fiscale degli stessi;
- copia del modello F24 relativo al pagamento delle ritenute d'acconto (pagati dal 16 febbraio 2023 al 16 gennaio 2024);
- copia certificazioni risultanti dal Vostro programma contabile conformi o non conformi al tracciato ministeriale.

Si ricorda che la C.U. va consegnata ed inviata all'Agenzia delle Entrate anche per compensi corrisposti a esercenti arti e professioni in REGIMI DEI MINIMI E DEI FORFETTARI PER I QUALI NON È STATA APPLICATA LA RITENUTA DI ACCONTO PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE .

Si rimane a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Distinti Saluti

Conte&Cervi commercialisti Associati